



## **Guida alla verifica dei poteri**

**XII Legislatura**

**Maggio 2018**



## Sommario

|   |    |
|---|----|
| Cos'è la "verifica dei poteri"?   | 1  |
| Come si svolge la verifica dei poteri?  | 1  |
| La disciplina sostanziale dei requisiti e delle limitazione del diritto di elettorato passivo   | 1  |
| Le cause di incandidabilità (art. 7 d.lgs. 235/2012 cd. "Legge Severino")   | 1  |
| Il controllo sulle cause di incandidabilità; gli effetti dell'incandidabilità sull'eventuale elezione   | 3  |
| La sospensione dalla carica dei consiglieri regionali per condanne o provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione non definitivi e la decadenza dalla carica in caso di definitività della condanna o del provvedimento (art. 8 d.lgs. 235/2012)  | 3  |
| Cause di ineleggibilità e incompatibilità relative alla carica di consigliere della Regione Friuli Venezia Giulia   | 4  |
| Fondamento costituzionale e differenza tra ineleggibilità e incompatibilità   | 5  |
| Cause di ineleggibilità   | 5  |
| Come si rimuovono le cause di ineleggibilità?   | 5  |
| Effetti dell'ineleggibilità sull'elezione del consigliere regionale   | 6  |
| Cause di incompatibilità  | 7  |
| Come si rimuovono le cause di incompatibilità?  | 7  |
| Effetti dell'incompatibilità sull'elezione del consigliere regionale  | 8  |
| La procedura di verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità e di convalida delle elezioni  | 8  |
| Incompatibilità previste dalla normativa anti-corruzione (legge 190/2012 e d.lgs. 39/2013)  | 9  |
| Istruzioni per la compilazione e presentazione del modulo   | 11 |
| RIFERIMENTI NORMATIVI   | 12 |
| Costituzione  | 12 |
| Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia  | 12 |
| Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) | 12 |
| Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto)   | 14 |
| Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2)  | 18 |
| Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia)  | 19 |
| Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)                             | 19 |
| Regolamento interno del consiglio regionale   | 22 |



## Cos'è la “verifica dei poteri”?

Il Consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura, e successivamente in caso di surroga di consiglieri cessati dalla carica, deve procedere ad una serie di adempimenti, riassunti nel termine “**verifica dei poteri**”. All'avvio della legislatura, la verifica dei poteri consiste nell'accertamento della assenza di cause di ineleggibilità nei confronti dei consiglieri proclamati eletti e nella conseguente **convalida** della loro elezione e nella verifica della eventuale sussistenza di cause di incompatibilità ai fini della loro rimozione. La verifica dei poteri, per i consigli regionali, a differenza delle Camere, non riguarda la legittimità delle operazioni elettorali (materia su cui il relativo contenzioso è riservato al giudice amministrativo).

La disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità relative alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale è contenuta nella [legge regionale 29 luglio 2004, n. 21](#). Tale legge è stata approvata in base all'articolo 12 dello Statuto, come modificato dalla legge costituzionale 2/2001, che ha trasferito dallo Stato alla Regione la competenza in tale materia.

## Come si svolge la verifica dei poteri?

La verifica dei poteri avviene sulla base delle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale regionale, delle dichiarazioni rese dai consiglieri neoeletti, attraverso la compilazione dell'apposito **modulo** inviato a ciascuno di essi dalla Segreteria generale del Consiglio e dell'istruttoria svolta dalla **Giunta delle elezioni**, un organo consiliare presieduto dal Presidente del Consiglio regionale e composto da otto consiglieri scelti dal Presidente stesso, all'inizio della legislatura.

La presente guida intende illustrare ai consiglieri neoeletti le disposizioni che regolano questa materia e le procedure previste per la verifica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, costituendo anche un ausilio alla compilazione del modulo.

## La disciplina sostanziale dei requisiti e delle limitazione del diritto di elettorato passivo

Per essere validamente eletti alla carica di consigliere regionale e per conservare legittimamente tale carica l'ordinamento prevede determinati **requisiti di eleggibilità** (condizioni positive).

La possibilità di accedere alla carica di consigliere regionale, o di Presidente della Regione, è riconosciuta dall'art. 15 dello Statuto a coloro che siano elettori, cioè siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, e abbiano compiuto la maggiore età il giorno delle elezioni.

Oltre ai requisiti di eleggibilità, l'ordinamento prevede delle **limitazioni al diritto di elettorato passivo**, garantito dall'art. 51 della Costituzione, consistenti nelle cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità.

Tutte le limitazioni al diritto di elettorato passivo, in quanto restringono un diritto costituzionalmente garantito, hanno natura eccezionale e pertanto le relative norme che le prevedono sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica.

## Le cause di incandidabilità (art. 7 d.lgs. 235/2012 cd. “Legge Severino”)

A differenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la cui determinazione spetta, come detto, alla legge regionale, a norma dell'art. 12 dello Statuto, la previsione delle cause in esame è riservata alla legislazione statale: pertanto la relativa disciplina è uniforme per tutte le Regioni, che non possono derogare alle norme statali.

Le cause di incandidabilità alla carica di consigliere regionale sono attualmente disciplinate dall'art. 7 del [decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235](#), (cd. “Legge Severino”), un testo unico delle disposizioni in

materia di incandidabilità che riprende, con alcune modifiche di coordinamento, la disciplina introdotta nell'ordinamento italiano dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e più volte modificata.

Le cause di incandidabilità derivano dalla condanna definitiva per determinati delitti o a determinate pene, ovvero dall'applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione nei confronti degli indiziati di appartenere a una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia).

Le condanne che danno luogo ad incandidabilità sono determinate o in base al titolo del reato (art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) o in base all'entità della pena (art. 7, comma 1, lettera d), entità che varia in relazione alla sussistenza o meno della circostanza aggravante dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio.

Sotto il primo profilo la legge individua i seguenti delitti:

- il delitto previsto dall'art. 416 *bis* del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniero);
- il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- il delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive;
- il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- i delitti, consumati o tentati previsti dall'art. 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p., diversi da quelli indicati alla lettera a): associazione per delinquere finalizzata a commettere taluno dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (600 c.p.), tratta di persone (601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), delitti in materia di immigrazione (art. 12, comma 3-bis, D. Lgs. 286/98) o taluno dei delitti di prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.), pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.), pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.), violenza sessuale (art. 609 *bis* c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609 *quater* c.p.), corruzione di minorenne (art. 609 *quinquies* c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609 *octies* c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.), ovvero associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), o all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), o sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis*, ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) e attività organizzata per traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.), nonché per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo (art. 51, 3-ter e 3-quater c.p.p.);
- i delitti di peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), malversazione ai danni dello Stato (art. 316 *bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater*, I comma c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione nell'ipotesi di cui all'art. 321 c.p., istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte

penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.), rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.), interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331, Il comma, c.p.), sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.).

Sotto il secondo profilo, l'incandidabilità deriva dalla condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero ad pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo, qualora non ricorra la predetta aggravante.

L'incandidabilità deriva anche dall'applicazione di una misura di prevenzione con provvedimento definitivo del Tribunale nei confronti degli indiziati di appartenere a una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 159/2011.

## **Il controllo sulle cause di incandidabilità; gli effetti dell'incandidabilità sull'eventuale elezione**

Il controllo sulle cause di incandidabilità deve essere effettuato durante il procedimento elettorale, ad opera dell'Ufficio centrale regionale in sede di esame delle candidature. Infatti l'art. 9 del decreto legislativo 235/2012, prevede che in occasione della presentazione delle liste dei candidati, ciascun candidato debba rendere, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità e che gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati (nella nostra Regione l'Ufficio centrale regionale), entro il termine previsto per la loro ammissione, debbano cancellare dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva o per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

La legge prevede poi che, qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di controllo delle liste, la condizione stessa venga rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti (che nella nostra Regione spetta sempre all'Ufficio centrale regionale).

L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità è in ogni caso nulla, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.lgs. 235/2012. Il Consiglio regionale, in sede di verifica dei poteri, se accerta una causa di incandidabilità non rilevata durante il procedimento elettorale, è tenuto a dichiarare tale nullità, e se ha già deliberato la convalida dell'elezione, è tenuto a revocarla.

## **La sospensione dalla carica dei consiglieri regionali per condanne o provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione non definitivi e la decadenza dalla carica in caso di definitività della condanna o del provvedimento (art. 8 d.lgs. 235/2012)**

Dopo l'elezione, sono sospesi di diritto dalla carica i consiglieri regionali che riportano una condanna non definitiva (anche di primo grado) per gli stessi delitti che determinano l'incandidabilità (in base quindi al titolo del reato, vedi art. 7, lett. a), b) e c). Inoltre sono sospesi dalla carica i consiglieri che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, riportano una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.

Lo stesso in caso di applicazione da parte dell'autorità giudiziaria, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso.

La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

La legge statale prevede che nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale. Nella nostra Regione, tale percentuale è fissata dalla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 6, nella misura del 36 per cento.

Dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione il consigliere decade di diritto dalla carica.

## **Cause di ineleggibilità e incompatibilità relative alla carica di consigliere della Regione Friuli Venezia Giulia**

La riforma attuata dalla legge costituzionale 2/2001 ha conferito a tutte le Regioni a statuto speciale una potestà legislativa in materia di determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità, da esercitarsi, per quanto riguarda la nostra Regione, con la legge statutaria di cui all'art. 12 dello statuto ed *"in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica"*.

Ancor prima della legge cost. 2/2001, un'analogo riforma, attuata con la legge cost. 1/1999 modificativa dell'art. 122 cost, ha riguardato le Regioni ordinarie.

Vi è tuttavia una differenza tra autonomie speciali e ordinarie: nelle prime tale materia è sottratta alla competenza legislativa dello Stato, ed attribuita a quella esclusiva delle Regioni, nelle seconde essa è configurata come una competenza di tipo concorrente, da esercitarsi cioè nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

La [legge 2 luglio 2004, n. 165](#) ha dato attuazione al nuovo testo dell'art. 122 della Costituzione, dettando i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonché dei Consiglieri regionali; si tratta di principi molto generali che possono ritenersi principi dell'ordinamento a cui deve conformarsi anche la normativa delle Regioni a statuto speciale.

## Fondamento costituzionale e differenza tra ineleggibilità e incompatibilità

Per comprendere la differenza fra ineleggibilità e incompatibilità si può fare riferimento ai diversi fini e al diverso fondamento costituzionale dei due istituti:

- a) le cause di ineleggibilità sono poste a garanzia della libertà di voto (art. 48 Cost.) e della parità di accesso alle cariche elettive (art. 51 Cost.), e mirano ad evitare che taluno dei candidati si avvantaggi di posizioni di potere nella campagna elettorale: esse pertanto vanno rimosse prima che questa abbia inizio;
- b) le cause di incompatibilità sono volte a garantire il buon andamento e l'imparzialità dei pubblici uffici (art. 97 Cost.), nonché il libero esercizio del mandato rappresentativo (art. 67 Cost.) e quindi debbono essere rimosse solo dopo l'elezione a consigliere regionale.

### Cause di ineleggibilità

Le cause di ineleggibilità sono stabilite dall'art. 2 della legge regionale 21/2004. Il legislatore regionale ha individuato determinate cause di ineleggibilità per scongiurare influenze negative sulla libera determinazione del voto per effetto delle funzioni svolte dal candidato, o della posizione di potere dallo stesso gestita, indipendentemente dall'ambito territoriale in cui il candidato ricopre la carica o il comando (ad esempio: diplomatici, consoli, viceconsoli, ufficiali addetti alle ambasciate, magistrati e componenti le commissioni tributarie), o per effetto di funzioni svolte o incarichi ricoperti dal candidato nel territorio della Regione (ad esempio: prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo, i loro vice e i funzionari di pubblica sicurezza; ufficiali generali, ammiragli e ufficiali superiori delle Forze armate, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa; dipendenti della Regione o di enti regionali).

L'[art. 2 della legge regionale 21/2004](#), lett. h bis), prevede che non siano eleggibili, tra gli altri, i presidenti di Province ed i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione. Sono inoltre ineleggibili i legali rappresentanti e i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa e gli amministratori di enti regionali.

È da sottolineare che non costituiscono causa di ineleggibilità gli incarichi e le funzioni conferiti, in base a disposizioni normative, a consiglieri o assessori regionali in ragione del loro mandato.

### Come si rimuovono le cause di ineleggibilità?

Chi versa nelle condizioni di ineleggibilità può legittimamente provvedere alla rimozione della causa invalidante; in altre parole, l'interessato può rimuovere i motivi che si oppongono all'assunzione della carica, evitando così che le cause di ineleggibilità producano l'effetto di invalidare l'elezione.

L'[art. 3 della legge regionale 21/2004](#), infatti disciplina i termini e le modalità per la rimozione delle cause di ineleggibilità: per la maggior parte di esse è stabilito come termine ultimo il "giorno fissato per la presentazione delle candidature". Considerato che, in base all'[art. 14 della legge regionale 28/2007](#) le candidature devono essere presentate "dalle ore otto alle ore venti del trentaseiesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del trentacinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni", per le elezioni regionale svoltesi il 29 aprile 2018, si deve ritenere che il termine per la rimozione delle cause di ineleggibilità è il 25 marzo 2018, cioè il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

La rimozione della causa di ineleggibilità può avvenire per:

- dimissioni;
- trasferimento;

- revoca dell'incarico, o del comando nel caso di appartenenti alle Forze armate;
- collocamento in aspettativa non retribuita.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico e del comando, collocamento in aspettativa, entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa dell'interessato, accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Riguardo all'aspettativa:

- è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato;
- il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova;
- non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Per alcune cause di ineleggibilità la legge regionale prevede termini anteriori a quello ordinario della presentazione delle candidature.

Per i **magistrati**, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, e per i componenti le commissioni tributarie che intendano candidarsi nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali di competenza degli uffici ai quali siano assegnati o presso i quali abbiano esercitato le loro funzioni, ovvero per i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso uffici della Corte dei Conti con sede nel territorio della Regione (lettere g) e h) dell'art. 2, comma 1, L.R. 21/2004) la causa di ineleggibilità non produce effetto se l'interessato cessa dalle funzioni almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale (21 gennaio 2018).

In ogni caso, qualunque sia l'ambito in cui abbiano esercitato le funzioni, i magistrati e i componenti le commissioni tributarie non sono eleggibili se all'atto dell'accettazione della candidatura non si trovano in aspettativa (art. 2, comma 2, L.R. 21/2004).

Per i **presidenti di Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione** (lettera h bis) dell'art. 2, comma 1, L.R. 21/2004) le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale (21 gennaio 2018). Si fa riferimento a tale termine, in quanto lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale nella XI legislatura ne ha anticipato la scadenza naturale per meno di 120 giorni (dal 21 aprile al 26 marzo 2018).

È previsto che l'accettazione della candidatura comporti in ogni caso la decadenza dalle cariche sopra citate, di cui alla lettera h bis).

## Effetti dell'ineleggibilità sull'elezione del consigliere regionale

Le cause di ineleggibilità originarie cioè preesistenti all'elezione, se non sono rimosse secondo le modalità e i termini previsti dalla legge, comportano l'invalidità dell'elezione del consigliere cui si riferiscono (art. 7 L.R. 21/2004). Invece le cause di ineleggibilità sopravvenute non hanno effetti invalidanti l'elezione, in quanto sono equiparate dalla legge alle cause di incompatibilità (art. 4, lett. k) L.R. 21/2004) e pertanto devono essere tempestivamente rimosse secondo le procedure previste per tali cause.

## Cause di incompatibilità

Le cause di incompatibilità relative alla carica di consigliere regionale sono previste in primo luogo da norme di rango costituzionale:

- dalla Costituzione (articoli 84, secondo comma, 104, ultimo comma, 122, secondo comma, e 135, sesto comma), nei confronti di membri di organi costituzionali o a rilevanza costituzionale (Presidente della Repubblica, membro del Parlamento, giudice della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura);
- dall'articolo 15, terzo comma, dello Statuto, nei confronti dei membri di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.

Ulteriori cause di incompatibilità relative alla carica di consigliere regionale sono state introdotte dall'articolo 4 della legge regionale 21/2004, che prevede, in primo luogo, l'incompatibilità con determinate cariche o uffici sia di livello statale che di livello regionale o locale:

- per quanto riguarda il livello statale, sono incompatibili i ministri, i viceministri e i sottosegretari di Stato non parlamentari, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- per quanto riguarda il livello regionale e locale sono incompatibili gli assessori esterni di altre Regioni, alcune cariche politiche in enti locali compresi nel territorio della Regione (presidenti dei Consigli di Province, presidenti dei Consigli di Comuni, sindaci di Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e assessori di Province e di Comuni).

Inoltre la legge prevede l'incompatibilità di soggetti che hanno particolari rapporti con la Regione, o enti regionali, o che hanno con essi liti pendenti o che hanno determinati obblighi nei loro confronti (debiti non estinti, obblighi di rendere conti finanziari o di amministrazione), suscettibili di determinare un conflitto di interessi.

Una particolare causa di incompatibilità con la carica di consigliere regionale è prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L'art. 18 della legge regionale 38/1995 prevede che la pubblica amministrazione debba collocare in aspettativa senza assegni, per la durata del mandato, il dipendente pubblico eletto consigliere regionale; il collocamento in aspettativa decorre dalla data di ammissione del consigliere regionale all'esercizio delle sue funzioni, cioè dalla data del giuramento. Il Consiglio regionale ne deve dare immediata comunicazione alle amministrazioni di appartenenza per l'adozione del provvedimento di aspettativa che produrrà effetto dalla data del giuramento. Il provvedimento di aspettativa perde invece effetto nel caso in cui non venga convalidata l'elezione del consigliere o il consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

Non costituiscono cause di incompatibilità le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore, a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, ([art. 5 L.R. 21/2004](#)), fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 della L.R. 38/1995.

Non costituiscono infine causa di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti, in base a disposizioni normative, a consiglieri o assessori regionali in ragione del loro mandato ([art. 6 L.R. 21/2005](#)).

## Come si rimuovono le cause di incompatibilità?

Il consigliere regionale che si trova nelle condizioni di incompatibilità può legittimamente provvedere alla rimozione della causa.

La maggior parte delle cause di incompatibilità si rimuove con:

- dimissioni;
- trasferimento;
- revoca dell'incarico;
- collocamento in aspettativa non retribuita.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico e del comando, collocamento in aspettativa, entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa dell'interessato, accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Riguardo all'aspettativa vale quanto già evidenziato per la rimozione delle cause di ineleggibilità.

La causa di incompatibilità per lite pendente, prevista per impedire il possibile conflitto di interessi, può essere rimossa ponendo in essere atti idonei a far venir meno il conflitto tra l'eletto e la Regione, quali: la transazione, l'abbandono della lite, la conciliazione giudiziale, la rinuncia alla lite. Tale causa di incompatibilità non si applica per fatti connessi con l'esercizio del mandato (art. 4, comma 2, L.R. 21/2004).

La causa di incompatibilità prevista per colui che ha un debito verso la Regione, si rimuove con l'estinzione del debito.

## Effetti dell'incompatibilità sull'elezione del consigliere regionale

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad essa, non comportano l'invalidità dell'elezione del consigliere cui si riferiscono, ma devono essere rimosse secondo le modalità e i termini di legge ([art. 7, comma 2, L.R. 21/2004](#)). Le cause di incompatibilità, se non rimosse tempestivamente, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale che deve essere dichiarata con deliberazione del Consiglio regionale.

## La procedura di verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità e di convalida delle elezioni

Al Consiglio regionale, come a tutte le assemblee elettive, spetta la verifica dei poteri, consistente, come detto, nell'accertamento della inesistenza di cause di ineleggibilità nei confronti dei consiglieri eletti e nella conseguente convalida delle elezioni e nell'accertamento che, nei confronti degli stessi, non esistano cause di incompatibilità.

Il Consiglio regionale, a differenza delle Camere, non giudica definitivamente su tali cause, in quanto si tratta di una fase "amministrativa" del contenzioso elettorale, che non esclude il successivo giudizio definitivo dei competenti organi giurisdizionali.

La procedura per la verifica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità è dettata dall'[art. 8 della L.R. 21/2004](#) e dagli artt. 18–21 del regolamento interno del Consiglio.

L'attività preparatoria viene svolta dalla **Giunta delle elezioni**, sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che deve essere resa da ciascun consigliere entro trenta giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio, o in caso di surroga, entro cinque giorni dal giuramento (art. 20 bis del regolamento interno). Tale dichiarazione va resa su **moduli** predisposti dalla Segreteria generale del Consiglio (vedi infra).

La convalida delle elezioni deve avvenire non prima di 15 giorni dalla proclamazione degli eletti (art. 8 L.R. 21/2004), su proposta della Giunta delle elezioni che, entro 90 giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio, è tenuta a riferire all'Assemblea (art. 20 regolamento interno).

Per quanto riguarda le cause di incandidabilità, il Consiglio non compie una verifica d'ufficio di tali cause, in quanto essa viene già effettuata, come ricordato, nel corso del procedimento elettorale dall'Ufficio centrale regionale. Si ricorda infatti che ogni candidato alla carica di consigliere o di Presidente della Regione ha dovuto dichiarare per iscritto, ai sensi dell'art. 17, commi 11 e 12, della legge regionale 28/2007, di *"non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali"*. Pertanto in sede di verifica dei poteri non viene richiesta nuovamente tale dichiarazione. Tuttavia, poiché l'eventuale elezione di un soggetto incandidabile è in ogni caso nulla, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 235/2012, il Consiglio regionale, se viene a conoscenza, in sede di verifica dei poteri, di una causa di incandidabilità non rilevata durante il procedimento elettorale, è tenuto a dichiarare la nullità dell'elezione e se ha già deliberato la convalida dell'elezione, è tenuto a revocarla.

Se vi sono fondati motivi per ritenere che al momento delle elezioni sussisteva una causa di ineleggibilità nei confronti di un candidato risultato eletto, la Giunta delle elezioni, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore (vedi art. 8, comma 6, L.R. 21/2004 e art. 20 ter regolamento interno) propone al Consiglio di contestarla al consigliere.

Se il Consiglio regionale approva la proposta della Giunta delle elezioni, il Presidente del Consiglio notifica al consigliere l'atto di contestazione che deve indicare i motivi su cui esso si fonda. Il consigliere ha dieci giorni di tempo dalla data di ricevimento della notifica per formulare osservazioni.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, il Consiglio, sempre su proposta della Giunta delle elezioni, delibera "definitivamente": se accerta la causa di ineleggibilità, annulla l'elezione, nel caso contrario, convalida l'elezione. La deliberazione di annullamento deve essere depositata il giorno successivo nella segreteria del Consiglio e notificata entro cinque giorni all'interessato.

Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità sussista al momento delle elezioni, o si sia verificata successivamente, il Consiglio regionale deve avviare d'ufficio, o su istanza di qualsiasi elettore, un procedimento diretto ad accertare la sussistenza dell'incompatibilità.

La Giunta delle elezioni, compiuta l'istruttoria, propone al Consiglio regionale di contestare al consigliere interessato la causa di incompatibilità. Se il Consiglio approva la proposta, il Presidente del Consiglio notifica l'atto di contestazione al consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Nei dieci giorni successivi a tale scadenza, il Consiglio, sempre su proposta della Giunta delle elezioni, delibera "definitivamente": nel caso ritenga sussistere la causa di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per rimuovere la causa contestata; se non provvede, il Consiglio delibera la decadenza dalla carica. La deliberazione deve essere depositata il giorno successivo nella segreteria del Consiglio e notificata entro cinque giorni a colui che sia stato dichiarato decaduto.

## **Incompatibilità previste dalla normativa anti-corruzione (legge 190/2012 e d.lgs. 39/2013)**

Il [decreto legislativo 39/2013](#) ha attuato la delega legislativa contenuta nell'art. 1, commi 49 e 50, della [legge 190/2012](#) (recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"): la finalità perseguita dalla legge-delega è la prevenzione e il contrasto della corruzione, nonché la prevenzione dei conflitti di interessi, e a tal fine, essa prevede tra i criteri direttivi anche la disciplina dei casi di incompatibilità tra l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico e *"gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di*

*amministrazione e gestione, gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico”.*

Pertanto, in attuazione di tale criterio direttivo, il d.lgs. 39/2013 (in particolare il capo VI art. da 11 a 14) ha stabilito l'**incompatibilità** tra le cariche di consigliere e assessore regionale e:

- gli incarichi amministrativi di vertice nell'amministrazione regionale conferiti dalla Regione (art. 11, comma 2, lett. a);
- gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale conferiti dalla Regione (art. 11, comma 2, lett. a);
- gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nell'amministrazione regionale e nelle amministrazioni locali della Regione, negli enti pubblici di livello regionale, provinciale e comunale, negli enti di diritto privato in controllo regionale, provinciale e comunale (art. 12, comma 3, lett. a) e comma 4 lett. a);
- gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (art. 13, comma 2, lett. a);
- gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo nelle aziende sanitarie della Regione (art. 14, comma 2, lett. a).

Come è noto gli statuti speciali e l'art. 122 della costituzione (rispettivamente per le regioni a statuto speciale e province autonome e per le regioni a statuto ordinario) riservano alla legge regionale la determinazione dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità relative al Presidente della Regione e ai membri delle Giunte e dei Consigli regionali. In particolare l'art. 12 dello statuto FVG riserva alla legge regionale statutaria, tra l'altro, la determinazione dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità di consiglieri e membri della Giunta regionale, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento e tale competenza è stata esercitata con l'approvazione della legge regionale 21/2004.

Il decreto legislativo 39/2013 va tuttavia applicato anche con riferimento alla cariche politiche regionali: è quindi possibile che la stessa fattispecie concreta possa ricadere nella sfera di applicazione di entrambe le discipline legislative (o solo in una delle due), in quanto taluni casi di incompatibilità previsti dal d.lgs. 39/2013 si sovrappongono con talune cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge regionale 21/2004.

Diverse sono tuttavia le conseguenze giuridiche previste dalle due discipline:

a) nel caso del d.lgs. 39/2013, spetta al responsabile anti-corruzione dell'amministrazione pubblica, dell'ente pubblico o dell'ente privato in controllo pubblico vigilare sull'osservanza del decreto da parte degli interessati appartenenti a tali enti o amministrazioni e contestare loro l'esistenza o l'insorgere della situazione di incompatibilità, nonché segnalare il fatto all'ANAC (cui spettano poteri ispettivi e inibitori) e alla Corte dei conti (art. 15 del citato decreto). Inoltre, decorsi 15 giorni dalla contestazione, operano la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro dipendente o autonomo (art. 19);

b) nel caso della legge regionale 21/2004, il controllo è riservato al Consiglio regionale (e ad un suo organo interno a ciò preposto) e si svolge secondo un procedimento che garantisce il contraddittorio con l'interessato e la mancata rimozione della causa di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica di consigliere o assessore.

La legislazione statale anticorruzione, pur applicandosi anche nella parte in cui riguarda consiglieri e assessori regionali, non può quindi incidere in alcun modo sulla conservazione della carica politica ma solo su quella amministrativa, perché l'effetto caducatorio della carica politica regionale può derivare solo dalla legge statutaria regionale.

## Istruzioni per la compilazione e presentazione del modulo

Il modulo per la dichiarazione ai fini della verifica dei poteri viene trasmesso per via telematica all'indirizzo mail del consigliere qualche giorno prima della seduta di insediamento e può essere anche scaricato dal sito del Consiglio regionale [www.consiglio.regione.fvg.it](http://www.consiglio.regione.fvg.it).

Il giorno della seduta di insediamento i funzionari del Consiglio regionale Franco Zubin (tel. 040 3773884) e Barbara Masutto (tel. 040 3773902) saranno a disposizione dei consiglieri per eventuali chiarimenti.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero, sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante. Il modulo va presentato al protocollo del Consiglio regionale (responsabile Valnea Baso tel. 040 3773265) entro 30 giorni dalla seduta di insediamento.

Nel modulo vanno indicate:

- le eventuali cause di ineleggibilità e la data e le modalità di rimozione (sezione I del modulo); pertanto coloro i quali avessero ricoperto una carica che comporta l'ineleggibilità (ad es. Sindaco di un Comune della Regione con più di 3.000 abitanti) dovranno barrare la prima casella del punto 1) e specificare nella sezione I la causa di ineleggibilità e la data e le modalità di cessazione della relativa funzione; chi invece non ha ricoperto e non ricopre alcuna carica o ufficio che comporta l'ineleggibilità dovrà barrare la seconda casella;
- le eventuali cause di incompatibilità esistenti al momento delle elezioni e l'eventuale data e modalità di rimozione (sezione II); pertanto coloro che non si trovano in alcuna delle situazioni indicate nella sezione II dovranno barrare la prima casella del punto 2); coloro che si trovano in una o più delle situazioni indicate nella sezione II dovranno barrare la seconda casella e specificare nella sezione II la causa di incompatibilità; coloro che hanno ricoperto al momento delle elezioni uno o più delle cariche o degli uffici indicati nella sezione II e sono cessati dalle funzioni, con effettiva astensione da ogni atto inerente alla carica o all'ufficio rivestito, dovranno barrare la terza casella e specificare nella sezione II la causa di incompatibilità e data e le modalità di cessazione delle relative funzioni.
- le eventuali cariche o uffici di ogni genere che il consigliere ricopriva alla data della presentazione della candidatura e o che ricopre attualmente in enti pubblici o privati, nonché eventuali attività imprenditoriali o professionali svolte (sezione III); pertanto coloro i quali ricoprono attualmente o ricoprivano al momento della candidatura cariche o uffici in enti pubblici o privati di qualsiasi genere o svolgono attività imprenditoriali o professionali dovranno barrare la prima casella del punto 3 e specificare, nella sezione III, le cariche o uffici ricoperte attualmente o al momento della candidatura (indicando, in questo caso, la data di cessazione) ovvero le attività imprenditoriali o professionali svolte; coloro i quali non ricoprono attualmente, né ricoprivano al momento della candidatura cariche o uffici in enti pubblici o privati di qualsiasi genere, né svolgono attività imprenditoriali o professionali dovranno barrare la seconda casella del punto 3.

Eventuali rimozioni di cause di incompatibilità intervenute successivamente alla compilazione del modulo vanno comunicate tempestivamente con le stesse modalità.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

### Costituzione

#### **Art. 84, secondo comma**

L'Ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

#### **Art. 104**

*omissis*

Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

*omissis*

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

#### **Art. 122, secondo comma**

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

#### **Art. 135, sesto comma**

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

### Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia

#### **Art. 15**

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto la maggiore età il giorno delle elezioni.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.

**Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)**

#### **Art. 7 Incandidabilità alle elezioni regionali**

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita

o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

#### **Art. 8 Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali.**

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della

Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

#### **Art. 9 Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali**

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

#### **Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto)**

##### **Art. 1 (Oggetto della legge)**

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, determina, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e con l'osservanza di quanto disposto dal titolo III dello Statuto medesimo, i casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale.

## **Art. 2 (Casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale)**

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:

a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei Ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;

b) il Commissario del Governo nella regione;

c) i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo, i loro vice e i funzionari di pubblica sicurezza, che esercitano le loro funzioni nella regione;

d) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;

e) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nella circoscrizione elettorale nel cui ambito esercitano il loro ufficio;

f) i diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, e in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri;

g) i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, e i componenti le commissioni tributarie, nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali di competenza degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

h) i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso uffici della Corte dei Conti con sede nel territorio della Regione in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

h bis) i presidenti di Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione;

i) i dipendenti della Regione o di enti regionali;

l) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

m) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;

n) gli amministratori di enti regionali.

2. I magistrati e i componenti le commissioni tributarie non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.

## **Art. 3 (Rimozione delle cause di ineleggibilità)**

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale.

1 bis. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis).

1 ter. In caso di scioglimento del Consiglio regionale, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis), non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 1 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

3. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

4. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

5. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

#### **Art. 4 (Casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale)**

1. Oltre a quanto disposto dagli articoli 104 e 135 della Costituzione e dall'articolo 15 dello Statuto, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 2/2001, non possono ricoprire la carica di consigliere regionale:

a) i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti dei Consigli di Province, i presidenti dei Consigli di Comuni, i sindaci di Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e gli assessori di Province e di Comuni compresi nel territorio della Regione;

b) il presidente e il vicepresidente di enti e istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di Enti regionali;

c) coloro che ricoprono cariche o esercitano funzioni di amministratore, liquidatore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo, in associazioni, enti, società o imprese:

1) che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali;

2) che ricevono dalla Regione o da enti regionali in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;

d) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in enti, istituti, agenzie o aziende soggetti alla vigilanza della Regione;

e) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in istituti bancari o in società che hanno come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie, operanti in regione;

f) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese di carattere finanziario o economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione o con enti regionali;

g) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte attiva in un procedimento civile o amministrativo o in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato, con la Regione o enti regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria o concernente la tutela di diritti fondamentali della persona non determina incompatibilità;

h) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente regionale e non hanno ancora estinto il debito;

i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso un ente regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;

j) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o un ente regionale;

k) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 2.

2. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere g) e j), non si applicano per fatti connessi con l'esercizio del mandato.

#### **Art. 5 (Esclusione di cause di incompatibilità)**

1. Sono escluse dai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, concernenti il collocamento in aspettativa e l'opzione sul trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale.

#### **Art. 6 (Esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità)**

1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti, in base a disposizioni normative, a consiglieri o assessori regionali in ragione del loro mandato.

#### **Art. 7 (Effetti delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)**

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2 che esistano al momento della elezione comportano la invalidità della elezione del consigliere cui si riferiscono. Le stesse cause, se sopravvengono alla elezione, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se non sono tempestivamente rimosse nei termini e con le modalità previste dal comma 3.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se non sono tempestivamente rimosse nei termini e con le modalità previste dal comma 3.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro i termini previsti dall'articolo 8.

#### **Art. 8 (Verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)**

1. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, convalida le elezioni dei consiglieri per i quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità. Nessuna elezione può essere convalidata se non siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. Qualora sussista una causa di ineleggibilità a carico di un consigliere regionale, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, contesta al consigliere regionale la causa predetta; il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni; entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, annulla l'elezione.

2. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di ineleggibilità sia sopravvenuta alla elezione ovvero che esista al momento della elezione o si sia verificata successivamente una causa di incompatibilità, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, contesta al consigliere regionale la sopravvenuta causa di ineleggibilità o la causa di incompatibilità, originaria o sopravvenuta.

3. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nei modi previsti dall'articolo 7, comma 3.
4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
7. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154. Resta fermo altresì quanto previsto dalle leggi dello Stato in ordine alla impugnativa in sede giurisdizionale delle deliberazioni adottate dal Consiglio ai sensi del presente articolo.

#### **Art. 9 (Membri della Giunta regionale)**

1. La presente legge si applica anche ai membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio, intendendosi le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 2 e 3, quali cause ostative alla nomina; le cause predette non hanno effetto se l'interessato le rimuove con le modalità previste dall'articolo 3 entro la data della nomina alla carica di assessore.

#### **Art. 10 (Impedimento alla nomina o elezione a cariche in enti pubblici e società partecipate dalla Regione o enti regionali)**

1. Non possono essere eletti o nominati alle cariche di presidente e vicepresidente in enti ed istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di enti regionali ovvero alle cariche di presidente, vicepresidente o amministratore delegato di società al cui capitale concorrano la Regione o gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento, coloro che hanno svolto le funzioni di consigliere regionale o di membro della Giunta regionale nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina.

#### **Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2)**

#### **Art. 18 (Collocamento in aspettativa)**

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Il collocamento in aspettativa decorre dalla data di ammissione del consigliere regionale all'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 17 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni di appartenenza, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di ammissione all'esercizio delle funzioni e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.
3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 19.

### **Art. 19 (Opzione sul trattamento economico)**

1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 18 possono optare, in luogo della indennità di presenza, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
3. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico del Consiglio regionale, le indennità di cui al comma 1 lettera b) e al comma 2 dell'articolo 1, nonché quella di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, qualora abbia esercitato la facoltà di cui al comma 5.
4. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è avvenuta all'atto della ammissione all'esercizio delle funzioni, l'opzione ha effetto dalla data medesima. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.
5. I consiglieri che optino, in luogo dell'indennità di presenza, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui all'articolo 3 per ottenere la valutazione, ai fini dell'assegno vitalizio e della quota di cui all'articolo 16, del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.

### **Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia)**

#### **Art. 3 (Ineleggibilità e incompatibilità)**

1. I casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale sono regolati dalle leggi regionali, approvate ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.
2. Oltre ai casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale regolati dalla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, non è immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere regionale chi ha ricoperto per tre legislature consecutive detta carica.

#### **Art. 36 (Disposizione transitoria relativa all'articolo 3)**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, il computo delle legislature si effettua a decorrere da quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)**

#### **Art. 11 (Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali)**

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

**Art. 12 (Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali)**

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

**Art. 13 (Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali)**

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

**Art. 14 (Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali)**

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

## **Regolamento interno del consiglio regionale**

### **Art. 17 (Costituzione e composizione della Giunta delle elezioni)**

1. La Giunta delle elezioni è composta dal Presidente del Consiglio, che la presiede, e da otto Consiglieri scelti dallo stesso Presidente, anche tenendo conto della rappresentanza di genere. Ogni componente dispone di un voto.
2. Il Presidente, non appena costituiti i gruppi consiliari, comunica al Consiglio la composizione della Giunta delle elezioni.
3. I Consiglieri scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina senza giustificato motivo.
4. Qualora la Giunta delle elezioni non risponda per un mese alle convocazioni fatte dal suo Presidente, e non sia possibile raccogliere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente del Consiglio provvede a rinnovarla totalmente o parzialmente.

### **Art. 18 (Competenze della Giunta delle elezioni)**

1. Spetta alla Giunta delle elezioni riferire all'Assemblea sulle seguenti materie:
  - a) convalida delle elezioni dei Consiglieri;
  - b) accertamento delle cause di ineleggibilità sopravvenute e delle cause di incompatibilità a carico dei Consiglieri;
  - c) surroga dei Consiglieri cessati dalla carica.

### **Art. 19 (Convalida delle elezioni)**

1. All'inizio di ogni legislatura la Giunta delle elezioni, subito dopo la sua costituzione, procede ad esaminare la condizione degli eletti proponendo all'Assemblea la convalida della elezione dei Consiglieri per i quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità.
2. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che al momento della elezione sussista una causa di ineleggibilità, la Giunta delle elezioni propone all'Assemblea di contestarla al Consigliere. Ove l'Assemblea deliberi la contestazione, il Presidente del Consiglio notifica al Consigliere l'atto di contestazione, con indicazione dei motivi che fanno ritenere sussistente la causa di ineleggibilità.
3. Il Consigliere ha dieci giorni di tempo dal ricevimento dell'atto per formulare osservazioni.
4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'Assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità, annulla l'elezione.
5. La deliberazione di annullamento deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui la cui elezione sia stata annullata.
6. La deliberazione di convalida deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Nessuna elezione può essere convalidata o annullata se non siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
8. Le proposte di convalida o di annullamento devono essere presentate all'Assemblea entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio; l'Assemblea adotta le proprie decisioni entro i trenta giorni successivi.

## **Art. 20 (Accertamento delle cause di ineleggibilità sopravvenuta e delle cause di incompatibilità)**

1. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di ineleggibilità sia sopravvenuta alla elezione ovvero che esista al momento della elezione o si sia verificata successivamente una causa di incompatibilità, la Giunta delle elezioni propone all'Assemblea di contestare al Consigliere la sopravvenuta causa di ineleggibilità o la causa di incompatibilità, originaria o sopravvenuta. Ove l'Assemblea deliberi la contestazione, il Presidente del Consiglio notifica al Consigliere l'atto di contestazione, con indicazione dei motivi che fanno ritenere sussistente la causa di ineleggibilità sopravvenuta o la causa di incompatibilità.
2. Il Consigliere ha dieci giorni di tempo dal ricevimento della contestazione per formulare osservazioni o per rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nei modi previsti dalla legge.
3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 l'Assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il Consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.
4. Qualora il Consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, l'Assemblea lo dichiara decaduto dalla carica di Consigliere.
5. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

## **Art. 20 bis (Obblighi di dichiarazione dei Consiglieri e poteri di verifica della Giunta delle elezioni)**

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità, i Consiglieri, entro trenta giorni dalla seduta di insediamento, ovvero, nel caso di Consiglieri subentranti, entro cinque giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento, sono tenuti a rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle cariche e agli uffici di ogni genere che ricoprivano alla data della presentazione della candidatura e a quelli che ricoprono in enti pubblici o privati, nonché alle attività imprenditoriali o professionali comunque svolte, sulla base di moduli predisposti dalla Segreteria generale del Consiglio. Annualmente, i Consiglieri sono tenuti a trasmettere, entro il 30 settembre, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'assunzione della carica di Consigliere. In ogni caso i Consiglieri sono tenuti a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio le cariche e gli uffici che vengono successivamente a rivestire o dismettere in corso di legislatura.
2. La Giunta delle elezioni può richiedere ulteriori dichiarazioni o attestazioni integrative al Consigliere e disporre, su proposta motivata del Presidente o di ciascun componente, i controlli ritenuti opportuni ai fini dell'accertamento delle cause di incompatibilità e ineleggibilità acquisendo, in particolare, documenti in possesso dell'Amministrazione regionale o di altri enti. Sono in ogni caso acquisiti d'ufficio agli atti della Giunta delle elezioni, ai fini della verifica di cui al presente articolo, i dati e le informazioni pertinenti contenuti nelle comunicazioni rese dai Consiglieri in adempimento delle disposizioni in materia di trasparenza, nonché quelli reperibili nelle banche dati regionali relative ai beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nel pubblico registro telematico delle imprese.
3. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai Consiglieri ai sensi del comma 1 e della documentazione acquisita ai sensi del comma 2, la Giunta delle elezioni svolge l'istruttoria sulle cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei Consiglieri, rilevanti ai fini della convalida e dell'accertamento delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, al termine della quale:
  - a) propone all'Assemblea, entro il termine di cui all'articolo 19, comma 8, la convalida delle elezioni dei Consiglieri per i quali sia accertata la insussistenza di cause di ineleggibilità originarie;

b) ove ravvisi fondati motivi per ritenere la sussistenza di cause di ineleggibilità originarie ovvero di cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità procede ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 20, comma 1.

4. La Giunta delle elezioni riferisce all'Assemblea, che ne prende atto senza discussione né votazione, sull'avvenuta rimozione, nei termini e con le modalità previste dalla legge, delle presunte cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche se intervenute prima della formale contestazione.

#### **Art. 20 ter (Esame delle istanze di elettori dirette a promuovere la verifica di una causa di ineleggibilità e incompatibilità)**

1. In caso di presentazione di istanze da parte di elettori dirette a promuovere la verifica di una presunta causa di ineleggibilità originaria ovvero di una causa di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità, la Giunta delle elezioni, ove vi siano fondati motivi per ritenere sussistente la predetta causa, procede, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 20, comma 1.

2. La Giunta delle elezioni comunica l'avvio del procedimento al Consigliere interessato e all'istante.

3. Nel caso in cui non vi siano fondati motivi per ritenere sussistente la causa di ineleggibilità o incompatibilità, la Giunta delle elezioni, entro lo stesso termine, delibera il rigetto dell'istanza. Qualora l'istanza sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata la decisione è adottata, entro lo stesso termine, con decreto del Presidente del Consiglio, previa comunicazione alla Giunta delle elezioni, corredata dai motivi della decisione; la decisione è sottoposta in ogni caso alla Giunta delle elezioni, se lo richiede uno dei suoi componenti entro 10 giorni dalla relativa comunicazione.

4. Prima della formale adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza ai sensi del comma 3, il Presidente comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della stessa. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe il termine di cui al comma 3 che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

#### **Art. 21 (Surroga dei Consiglieri cessati dalla carica)**

1. Ove un Consigliere cessi dalla carica, la Giunta delle elezioni propone all'Assemblea la surroga del Consigliere cessato con l'avente diritto.